



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ORISTANO

CIG 8485212A72

CPV 98380000-0

***CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE***

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi del Comune di Oristano.

Poiché il Comune di Oristano non dispone di proprio canile deve provvedere agli obblighi di legge mediante affidamento a terzi.

ART. 2

AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 36 mesi decorrenti, presumibilmente dalla data dal 01.02.2021.

La spesa presunta per il servizio, nel triennio è quantificata in € 768.690,00 oltre l'IVA 22% pari a € 169.111,80 per un totale di € 937.801,80. L'importo presunto dell'appalto, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, è scaturito dal prezzo a base di gara soggetto a ribasso di € 2,70 oltre IVA, relativo al costo unitario per singolo cane al giorno. Lo stesso è stato calcolato, in via puramente previsionale, sulla media del numero dei cani presenti nel canile nell'ultimo triennio che risulta essere n.258.

ART. 3

PRESCRIZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire per tutta la durata dell'appalto i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale a partire dalla data di consegna del Servizio e si farà carico, a proprie spese, del trasporto dei circa 250 cani di proprietà del Comune di Oristano, entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dall'affidamento del servizio.

Nel canile potranno essere introdotti solo cani rinvenuti e catturati all'interno del territorio del Comune di Oristano da personale incaricato della Azienda Tutela Salute - Sardegna, ovvero di privati in stato di comprovata impossibilità al mantenimento del proprio animale d'affezione previo nulla osta della Stazione Appaltante.

Lo svolgimento del servizio viene sottoposto alle seguenti prescrizioni, a pena di rescissione in danno del contratto:

a) Canile:

a.1- Il canile rifugio dovrà avere una capacità ricettiva di almeno 280 cani provenienti dal territorio del Comune di Oristano ed essere munito della prescritta Autorizzazione Sanitaria, di cui all'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320).

a.2- Dovrà insistere all'interno del territorio della Regione Sardegna.

a.3- Dovrà garantire un soggiorno in ampi recinti con box in muratura o prefabbricati, conformi alle disposizioni urbanistico/edilizie, adeguatamente protetti nel periodo invernale, assicurando, per ogni soggetto, lo spazio vitale necessario indicato dal Servizio Veterinario competente.

a.4- Dovrà essere dotato di Autorizzazione agli scarichi idrici fuori fognatura ai sensi del D.Lgs. 152/1999, del D.Lgs. 258/2000 e della L.R. 14/2000.

a.5- Dovrà essere dotato di un locale infermeria per gli interventi di competenza del Servizio Veterinario dell'ATS Sardegna (vaccinazioni, medicazioni etc.).

a.6- Dovrà essere assicurata la separazione tra cani litigiosi evitando eventuali zuffe tra gli ospitati.

a.7- I box, che dovranno essere numerati e riportare l'elenco dei cani ivi ospitati, andranno sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera nonché a disinfestazione contro gli ectoparassiti una volta la settimana.

a.8- La ricezione degli animali da ricoverare dovrà essere garantita giornalmente dalle ore 08:00 alle ore 20:00 comprese le giornate festive, salvo indifferibili richieste degli aventi titolo. Dovrà essere garantita l'apertura al pubblico per sei giorni alla settimana, di cui uno prefestivo o festivo, per almeno quattro ore giornaliere, salvo particolari necessità preventivamente comunicate e concordate.

a.9- Il canile rifugio dovrà essere dotato di lettori microchip per eventuali operazioni di identificazione degli animali ospitati, che renderà disponibili a richiesta dell'amministrazione appaltante.

a.10- Il canile rifugio dovrà essere dotato di adeguato locale da riservare ai cani morsicatori da sottoporre ad osservazione veterinaria.

b) Tenuta dei cani:

b.1- Al momento dell'ingresso presso il rifugio, per ogni soggetto ospitato, dovrà essere predisposta, a cura dell'affidatario, l'iscrizione all'anagrafe canina istituita presso l'ATS Sardegna.

b.2- Ai cani andrà somministrato un pasto giornaliero con alimentazione a base di carboidrati, proteine e fibre in quantità proporzionale al peso di ogni singolo soggetto. L'acqua dovrà essere sempre fresca e liberamente disponibile per l'animale.

b.3- Dovrà essere garantito lo stato igienico individuale dei cani affidati in custodia secondo le norme veterinarie vigenti e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare il diffondersi di malattie contagiose.

b.4- Qualora durante il periodo di ricovero i cani venissero colpiti da qualsiasi tipo di infezione, sarà cura della ditta affidataria comunicarlo tempestivamente all'ATS Sardegna competente ed all'Amministrazione comunale.

b.5- Dovranno essere effettuate docce/bagni antiparassitari per i cani nel periodo estivo.

b.6- Durante il periodo dell'estro, dovrà essere evitato il contatto tra soggetti di sesso diverso, qualora non sottoposti a preventiva sterilizzazione.

b.7- I cani ospitati, per essere facilmente individuabili, dovranno essere dotati di sistema di riconoscimento elettronico (microchip), predisposto a cura del Servizio Veterinario della competente ATS Sardegna, cui la ditta appaltatrice dovrà inoltrare tempestiva richiesta entro il termine di giorni sette dal ricovero dell'animale. Dovrà essere predisposto un registro con descrizione sommaria dell'animale e gli estremi del microchip. Lo stesso dovrà contenere informazioni quali: data di ingresso, data di eventuale sterilizzazione, eventuali episodi morbosi, interventi sanitari ed esami clinici praticati (con i relativi risultati). Tali registri dovranno essere esibiti/trasmessi unitamente ai resoconti mensili su richiesta del personale dell'Amministrazione addetto ai controlli ed alle verifiche periodiche. Ai fini di un rapido riscontro circa la corrispondenza dell'animale al microchip, sarà cura dell'affidatario eseguire congruo numero di fotografie del cane, da trasmettere eventualmente alla Stazione appaltante per finalità di promozione delle adozioni.

b.8- Gli animali affetti da gravi malattie o sindromi degenerative, potranno essere soppressi esclusivamente su disposizione ed a cura del personale della locale ATS Sardegna.

b.9- E' fatto divieto assoluto di detenere i cani legati.

c) Controlli:

c.1- L'Amministrazione Comunale, con le modalità ed i tempi che riterrà più opportuno, per mezzo di suoi rappresentanti, delegati o consulenti, potrà effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare la rispondenza al regolare andamento del servizio, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare e nel rispetto della normativa vigente.

c.2- L'affidatario dovrà consentire, in ogni momento e senza preavviso, l'accesso per i controlli contabili, amministrativi e sanitari di tutela animale, ai soggetti delegati dall'Amministrazione Comunale, dell'ATS Sardegna, del Corpo Polizia Locale di Oristano e delle Forze di Polizia.

c.3- La Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare, senza che l'affidatario possa avanzare pretesa alcuna, la decadenza dell'appalto qualora non vengano rispettate le norme e le condizioni sopra menzionate.

d) Prescrizioni varie ed obblighi dell'appaltatore:

d.1- L'affidatario dovrà provvedere, in caso di decesso di animali ivi ricoverati, allo smaltimento delle carcasse tramite intervento di ditte specializzate, rendicontandolo alla Stazione appaltante.

d.2- A norma della Legge 281/91, del D.M. 14/10/1996 e ss.sm.ii., L.R. 21/1994 e relative direttive regionali, l'affidatario, s'impegnerà a favorire l'adozione dei cani presenti in canile che potranno essere affidati ai richiedenti l'adozione solo a fronte del relativo verbale redatto dalla Polizia Locale di Oristano.

d.3- L'aggiudicatario ha l'obbligo di assistenza/cooperazione nell'organizzazione e realizzazione di eventuali iniziative promosse dall'Amministrazione comunale.

d.4 – L'aggiudicatario dovrà incentivare l'affido di tutti i cani presenti in struttura senza eccezioni, **obbligatoriamente** con l'istituzione di una pagina facebook che dovrà essere costantemente aggiornata (fotografie ed informazioni) relativamente ai cani presenti nella struttura di ricovero. Di tali operazioni si dovrà rendicontare mensilmente al competente ufficio dell'Amministrazione comunale.

d.5- Saranno a carico della Ditta affidataria tutte le attrezzature e i materiali necessari per l'espletamento del Servizio, con una dotazione minima che dovrà comprendere: n. 1 macchina fotografica digitale, n. 1 computer con collegamento internet, n. 1 stampante multifunzione, n. 2 lettori microchip conformi alle norme ISO 11785.

d.6- La Ditta affidataria dovrà provvedere a tutti gli oneri previdenziali, assicurativi relativi alle unità lavorative utilizzate, come dalle vigenti disposizioni di Legge ed osservare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

d.7- Nessun rapporto di dipendenza si instaura tra l'Ente appaltante ed il personale della Ditta affidataria.

d.8- Nell'ipotesi dell'eventuale reclamo dell'animale dall'avente titolo, il responsabile del canile è autorizzato alla riscossione diretta e quietanzata del canone di custodia, previo nulla osta dell'ufficio comunale incaricato. Eventuali spese sostenute dall'Ente preposto per la cattura, dovranno essere preventivamente rimborsate allo stesso e verificate all'atto della restituzione.

ART.4

PAGAMENTI

I pagamenti del servizio in oggetto avverranno con cadenza mensile, a presentazione di regolare fattura, la quale dovrà contenere il numero dei cani ospitati, deceduti e adottati. Contestualmente alla trasmissione della fattura andrà inoltrato relativo report mensile delle presenze, ai fini delle verifiche propedeutiche alla liquidazione della stessa.

ART. 5

RESCSSIONE IMMEDIATA DELL'INCARICO E PENALITA'

L'accertamento da parte di soggetti deputati al controllo di evidenti inadempienze contrattuali, in danno all'integrità fisica degli animali ospitati (quali violenze, maltrattamenti, forme di denutrizione o trascuratezza igienico sanitaria) comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

In caso di differenti, veniali, episodiche negligenze delle prescrizioni contrattuali, previa contestazione scritta, verranno applicate le seguenti penalità, da dedurre sulle relative fatture.

L'affidatario potrà presentare per iscritto, entro il termine di dieci giorni dall'addebito, le proprie controdeduzioni e qualora la Stazione appaltante non le ritenga giustificabili procederà con l'applicazione delle seguenti penalità:

1^ contestazione : 150 euro

2^ contestazione : 300 euro

3^ contestazione : si procederà all'incameramento del deposito cauzionale ed alla risoluzione del contratto senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

Le penalità verranno trattenute dall'Amministrazione al momento del pagamento delle fatture.

ART. 6

RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

La Ditta affidataria risponderà direttamente dei danni alle persone, agli animali e cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa a carico dell'Amministrazione Comunale.

La stessa Ditta si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento del servizio, con possibilità di ampia rivalsa.

ART. 7

CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere controversie in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso. Il Foro competente sarà quello di Oristano.

ART. 8

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge in materia.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo di vigenza dell'appalto, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

ART. 9

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è Angela Maria Madeddu, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Appalti del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse.

Il Dirigente del Settore

- Dr.ssa Chergia Maria Rimedia -